



COMUNE DI SASSARI

REGOLAMENTO *TERZO SETTORE: CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DI PROGETTI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI*

*Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale
n. 59 del 29 ottobre 2024*

I N D I C E

Premessa	pag. 3
Articolo 1 - Ambito di applicazione	pag. 3
Articolo 2 - Principi	pag. 4
Articolo 3 - Destinatari e requisiti di accesso	pag. 5
Articolo 4 - Modalità di accesso ai contributi	pag. 5
Articolo 5 - Modalità e criteri per la concessione dei contributi	pag. 6
Articolo 6 - Procedura di valutazione dei progetti al fine della concessione dei contributi	pag. 7
Articolo 7 - Contributi di carattere eccezionale	pag. 7
Articolo 8 - Motivi di inammissibilità	pag. 7
Articolo 9 – Modalità di erogazione del contributo	pag. 8
Articolo 10 - Revoca del contributo	pag. 8
Articolo 11 - Assicurazione	pag. 8
Articolo 12 - Responsabilità	pag. 9
Articolo 13 - Disposizioni finali	pag. 9

PREMESSA

Il presente regolamento trova fondamento in modo particolare nel Codice del Terzo Settore, che ha previsto alcuni istituti giuridici cooperativi e collaborativi, quali la co-programmazione, la co-progettazione e il convenzionamento diretto.

Tali modalità di *partnership* tra Pubblica amministrazione ed Enti del Terzo Settore hanno come focus "il progetto" che persegue finalità sociali e può anche non prevedere il pagamento di un corrispettivo da parte della stessa Pubblica amministrazione.

Quest'ultima, in questa ipotesi, non si configura come soggetto committente in quanto, in base al principio di sussidiarietà, può agire sia su sollecitazione degli stessi Enti oppure fare ricorso ad essi per definire insieme percorsi e modalità di intervento nelle aree di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

Questo regolamento delinea le modalità di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, dalla lettura condivisa del contesto, alla definizione "creativa" di proposte, alla stesura del progetto partenariale con i relativi impegni dei partecipanti. Tale iter avviene con modalità idonee a garantire la partecipazione dei soggetti coinvolti, in un quadro operativo di trasparenza totale, fino alla formalizzazione degli esiti della coprogettazione e alle conseguenti convenzioni, le quali possono prevedere l'erogazione di un contributo economico.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità con le quali l'Ente:
 - regola la partecipazione degli Enti del Terzo Settore (d'ora in poi indicati come ETS) alla gestione di progetti di solidarietà sociale;
 - eroga gli eventuali contributi a loro favore nell'ambito della realizzazione delle attività inerenti le politiche sociali, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., della L.R. Sardegna n. 39 del 1993 e ss.mm.ii., dell'articolo 11 della L.R. Sardegna n. 23/2005 e ss.mm.ii. (Sistema integrato dei servizi alla persona) e dell'articolo 75 dello Statuto del Comune di Sassari.
2. La concessione di contributi agli ETS si applica per la realizzazione di progetti nei seguenti ambiti, di cui all'articolo 5, primo comma del Codice del Terzo Settore:
 - educativo e formativo;
 - prevenzione e recupero del disagio giovanile;
 - socio-assistenziale;
 - promozione della salute;
 - promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
 - sportivo, culturale e ricreativo;
 - tutela e valorizzazione degli spazi e ambienti di vita.

Tutte le attività proposte nei suddetti ambiti dovranno consentire la partecipazione gratuita dei cittadini.

3. Per contributo si intende qualsiasi beneficio finanziario, economico e patrimoniale concesso dall'Amministrazione comunale a favore di ETS che non assumono alcun obbligo di controprestazione. Il contributo o altro vantaggio economico può essere erogato nelle seguenti modalità:

a) erogazione di somme in denaro;
b) concessione di spazi all'interno di un immobile comunale, ivi incluse le spese relative alle utenze e pulizie, così come previsto dall'articolo 5 del "Regolamento per la valorizzazione del patrimonio comunale, per la locazione, il comodato e la concessione in uso di immobili comunali", approvato dal Consiglio comunale di Sassari con deliberazione n. 23 del 22 aprile 2021.

4. Le norme del presente regolamento non si applicano:

- a) ai corrispettivi per prestazioni di servizi in appalto svolte da terzi a favore del Comune di Sassari;
- b) ai contributi erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale, laddove i criteri per l'erogazione siano già definiti;
- c) alle somme, comunque qualificate, erogate da altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;

Articolo 2

Principi

1. La partecipazione degli ETS alla gestione di progetti di solidarietà sociale e l'erogazione di contributi a loro favore, nell'ambito della realizzazione delle attività inerenti le politiche sociali, oggetto del presente regolamento, è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, all' articolo 3 commi 2 e 5 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e agli articoli 2 e 10 della L.R. Sardegna n. 23/2005 e ss.mm.ii.. Essa è finalizzata alla valorizzazione delle autonomie e delle pluralità per garantire i diritti di cittadinanza e l'accesso ai servizi e al perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale.

2. Il presente regolamento si ispira ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

3. L'Amministrazione comunale, attraverso le norme del presente regolamento, garantisce i suddetti principi nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

4. La concessione del contributo è comunque subordinata alla coerenza del progetto o dell'attività finanziata con le linee programmatiche indicate nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale.

Articolo 3

Destinatari e requisiti di accesso

1. Ai sensi dell'articolo 4 del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., sono ETS le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore da almeno sei mesi, così come previsto dall'articolo 56 dello stesso D. Lgs. n. 117/2017, fatte salve le disposizioni transitorie nazionali o regionali in materia di prima applicazione della normativa in oggetto.
2. Ulteriori requisiti degli ETS potranno essere indicati nei bandi che l'Amministrazione pubblicherà, in considerazione delle attività di interesse generale che intenderà realizzare.

Articolo 4

Modalità di accesso ai contributi

1. L'individuazione degli ETS per la gestione di progetti di solidarietà sociale o a cui concedere il contributo è fatta dal Comune nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.
2. Il Comune individua gli ETS per la gestione dei progetti o per la concessione di contributi per la realizzazione di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, sulla base di specifici progetti che potranno essere presentati secondo le seguenti modalità:
 - a) Adesione ad avvisi pubblici: manifestazione di interesse espressa dai soggetti attivi e formulata in risposta ad un bando pubblicato dal Comune per concorrere al soddisfacimento di determinati bisogni, integrare azioni da esso svolte o per la proposta di risposte innovative e più aderenti alle esigenze dei cittadini. Il Comune, sulla base delle risorse disponibili, predispone gli avvisi pubblici e definisce gli obiettivi da perseguire, le tipologie dei soggetti a cui si rivolge e i criteri di selezione.
 - b) Autonoma iniziativa: manifestazione di interesse spontanea volta a proporre attività sociali d'interesse per la comunità e a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione, interventi di *welfare* generativo rivolti alla cura o alla rigenerazione degli spazi urbani e azioni di innovazione sociale. Le proposte possono essere presentate in qualsiasi momento e, qualora il Comune le ritenga ammissibili sul piano della fattibilità e dell'opportunità, verrà avviata la fase di co-progettazione allo scopo di convenire i termini della collaborazione. Elemento

centrale di questa fase è la disponibilità dell'ETS proponente a dedicare, a titolo gratuito, personale e risorse strumentali per la co-progettazione delle attività.

Il contributo sarà, quindi, eventualmente erogato nella fase successiva di realizzazione delle attività co-progettate.

c) Proposte raccolte nell'ambito di percorsi partecipativi strutturati: si intende la raccolta di proposte nell'ambito di percorsi partecipativi strutturati relativi a specifici temi e bisogni, quali ad esempio: laboratori di quartiere, focus territoriali, tavoli tematici, percorsi di co-progettazione.

Tali percorsi, accomunati dalla finalità di coinvolgere gli ETS nell'adozione di determinate scelte o di raccogliere ad ampio spettro bisogni e suggerimenti, possono rappresentare anche l'occasione per far emergere proposte progettuali, che il Comune può valorizzare e supportare anche attraverso l'erogazione di contributi economici.

Articolo 5

Modalità e criteri per la concessione dei contributi

1. Per la gestione di progetti o per la concessione dei contributi, siano essi richiesti tramite avviso pubblico, autonoma iniziativa o nell'ambito di progetti partecipativi, gli ETS dovranno presentare una domanda, secondo un fac-simile predisposto dall'Amministrazione, corredata dal *curriculum* dell'Ente e da un dettagliato progetto che specifichi beneficiari, obiettivi, tempi di realizzazione, risorse da utilizzare e preventivo di spesa con la quota richiesta al Comune e la quota di cofinanziamento, anche se eventualmente erogata da altri organismi pubblici o privati.

2. Il Comune nella valutazione dei progetti proposti terrà in considerazione alcuni criteri fondamentali, da specificare nei singoli avvisi pubblici e identificati nelle seguenti aree:

- livello di coerenza con le linee programmatiche indicate nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale;
- originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento;
- promozione della qualità, continuità, accessibilità anche economica, disponibilità e completezza dei servizi;
- quantificazione del monte ore lavorativo dedicato all'attività;
- sviluppo di una cultura dell'appartenenza e dell'identità culturale in rapporto anche all'integrazione tra culture diverse;
- capacità di cooperazione con altre realtà del Terzo Settore impegnate nel territorio;
- trasversalità delle azioni al fine di una riduzione dell'area di assistenza verso gradualmente percorsi di inclusione sociale;
- compartecipazione in termini di messa a disposizione di risorse umane e finanziarie e grado di realizzabilità e coerenza delle risorse previste e richieste rispetto alle attività proposte.

Articolo 6

Procedura di valutazione dei progetti al fine della concessione dei contributi

1. L'ammissibilità al finanziamento dei progetti presentati sarà valutata da una Commissione nominata con provvedimento dirigenziale.
2. Detta Commissione, dopo aver accertato la sussistenza nei soggetti partecipanti dei requisiti formali di cui all'articolo 3, verificherà la rispondenza del progetto agli indirizzi programmatici indicati nell'articolo 2 e ai criteri indicati nell'articolo 5 del presente regolamento. Essa valuterà inoltre il progetto presentato sulla base dei criteri specifici contenuti nell'avviso pubblico, qualora previsto, e redigerà, infine, apposita graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale.
3. I contributi potranno essere concessi fino a copertura dell'importo programmato per ciascun intervento, compatibilmente con le risorse iscritte a bilancio.
4. La Commissione è costituita dal Dirigente del Settore politiche, servizi e coesione sociale, con funzioni di presidente e da altri due esperti nominati con il provvedimento di cui al comma 1.

Articolo 7

Contributi di carattere eccezionale

1. Con espressa motivazione, l'Ente, mediante deliberazione della Giunta comunale, può prescindere dalle disposizioni di cui a questo regolamento in relazione alla concessione di contributi finalizzati a interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

Articolo 8

Motivi di inammissibilità

1. Non potranno essere ammesse le domande di finanziamento qualora:
 - prive dei requisiti richiesti dal presente regolamento;
 - pervenute oltre il termine di scadenza indicato nell'eventuale avviso pubblico;
 - finalizzate alla realizzazione di progetti in ambiti diversi da quelli indicati nell'articolo 1 del presente regolamento;
 - relative a richieste generiche di contributo o finalizzate alla ristrutturazione di immobili, seppure destinati alle attività progettuali;
 - inoltrate da enti che non abbiano rendicontato con relazioni e documenti contabili lo stato di attuazione di progetti finanziati negli anni precedenti;
 - prive della documentazione prevista nel presente regolamento;
 - orientate a finanziare progetti già sovvenzionati da questa Amministrazione o da altri enti;
 - volte a sostenere attività promozionali, convegni, seminari e ordinaria gestione organizzativa dell'ente proponente;
 - presentate da soggetti i quali siano articolazione di partiti politici;
 - prevedano la partecipazione di partiti politici nel progetto;
 - presentate da soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti del Comune.

*Articolo 9**Modalità di erogazione del contributo*

1. La formalizzazione della partecipazione ai progetti o l'erogazione dei contributi sarà effettuata dal Comune di Sassari previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'ETS di apposita convenzione predisposta dal Settore politiche, servizi e coesione sociale, secondo l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore.
2. Nella convenzione saranno indicati, fra l'altro, l'importo del contributo, i limiti temporali per il perseguimento degli obiettivi indicati in progetto e le disposizioni circa i tempi e le modalità per il rilascio degli spazi concessi.
3. Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) il 30% della somma a seguito della stipula della convenzione da parte dell'ETS;
 - b) il 40% verrà erogato all'ETS al raggiungimento del 50% del tempo destinato alla realizzazione del progetto, su presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e previa verifica del referente tecnico del Comune, convalidata da parte del responsabile del procedimento;
 - c) il rimanente 30% a conclusione delle attività, a seguito di presentazione del rendiconto dettagliato delle spese e della relazione finale che esponga un'analisi dei risultati raggiunti, previa verifica così come al precedente punto.
4. Qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.

*Articolo 10**Revoca del contributo*

1. Il Comune ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, lo stato di attuazione del progetto: la concessione del contributo potrà essere totalmente o parzialmente revocata, con il recupero delle somme eventualmente versate, qualora:
 - il progetto non sia realizzato nei tempi previsti;
 - il progetto sia realizzato in misura difforme da quanto concordato nella convenzione sottoscritta;
 - le somme ad esso destinate siano utilizzate per finalità diverse da quelle oggetto del contributo;
 - non venga presentata, in sede consuntiva, adeguata documentazione contabile;
 - l'ETS, o il suo legale rappresentante, sia coinvolto in fatti di rilevanza penale o civile in relazione al progetto finanziato o ad altre attività sociali gestite;
 - l'ETS rifiuti o si opponga alle verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione.

*Articolo 11**Assicurazione*

1. L'ETS è obbligato a stipulare a favore del personale, dei volontari e dei partecipanti alle attività, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile

(RCT/RCO), ai sensi delle normative specifiche che regolano l'attività dell'ente interessato e secondo quanto previsto dall'articolo 1917 del c.c..

2. È obbligatoria, altresì, la stipula della polizza infortuni a garanzia di tutti i rischi derivanti dalla realizzazione del progetto.

3. L'Amministrazione si riserva di effettuare, tramite il competente Settore politiche, servizi e coesione sociale i controlli sull'esistenza e sulla validità delle polizze.

Articolo 12

Responsabilità

1. L'Ente non può essere ritenuto responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto o dell'iniziativa.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 dello Statuto comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

2. Questo regolamento, a far tempo dalla sua entrata in vigore, abroga il regolamento precedente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 123 del 23 marzo 2002.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applica il Codice del Terzo Settore.

4. A questo Regolamento si applicano altresì le seguenti disposizioni normative, anche ove non espressamente richiamate: D. Lgs. n. 267/2000 e alle L. 241/1990, L. 266/1991, L. 328/2000, L.R. Sardegna 23/2005, L.R. Sardegna 39/1993 e loro successive modifiche ed integrazioni.

5. Questo regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e dell'Unione Europea, in materia di partecipazione e gestione di progetti di solidarietà sociale e di erogazione di contributi agli stessi correlati.

6. Le disposizioni del presente regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutare il loro impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale.